

Non punibilità estesa alle crisi di liquidità causate da clienti o Pa

Le nuove esclusioni

Occorre valutare il mancato pagamento dal pubblico o l'insolvenza dei creditori

Per i reati di omesso versamento delle ritenute e dell'Iva lo schema di decreto di riforma delle sanzioni introduce alcune cause di non punibilità che traggono origine dal criterio direttivo della legge delega: dare rilievo all'ipotesi di sopravvenuta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto interessato.

A questo riguardo, ampliando le cause di non punibilità già stabilite dall'articolo 13 del Dlgs 74/2000, il nuovo provvedimento prevede la non punibilità per i citati delitti di omesso versamento se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, dopo l'effettuazione delle ritenute o l'incasso dell'Iva. A tal fine, il giudice tiene conto:

- 1 della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta:
 - alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi;
 - al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche;
- 2 della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.

In sostanza il contribuente, per invocare la non punibilità, deve dimostrare che, una volta incassa-

ta l'Iva o effettuate le ritenute, la propria crisi di liquidità derivi dall'insolvenza o sovraindebitamento di clienti (terzi), ovvero dal mancato pagamento di crediti da parte della Pa.

Il contribuente dovrebbe anche dimostrare che non vi siano azioni idonee per superare la propria crisi. Ma il condizionale è d'obbligo, perché dal tenore della norma non è chiaro se questa circostanza debba essere concomitante o soltanto alternativa alla precedente.

La differenza non è di poco conto sotto il profilo probatorio e delle allegazioni documentali: in un caso (alternativa) il contribuente dovrà limitarsi a documentare che l'insolvenza di terzi clienti o il mancato pagamento di una Pa abbia comportato la sua crisi non temporanea di liquidità; nell'altro caso (concomitante) dovrà anche adeguatamente provare che non esistevano azioni idonee al superamento della propria crisi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DUBBIO

Le prove del contribuente

Resta da chiarire se il contribuente dovrà solo documentare che la sua crisi non transitoria di liquidità deriva dall'insolvenza di terzi clienti o dal mancato pagamento di una Pa, oppure se dovrà anche provare che non esistevano azioni idonee per superare la propria crisi.

